

## Workshop di AERANTI CORALLO sul tema

*“Contenuti e servizi per le trasmissioni televisive digitali terrestri delle tv locali”*

Giovedì 13 maggio 2004

Intervento della d.ssa Laura Aria, Direttore generale della DGCA del Ministero delle Comunicazioni

“Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per fornitori di contenuti e servizi “.

Ringrazio innanzitutto il coordinatore dell’AERANTI –CORALLO - Avv. Rossignoli – per l’invito rivoltomi a partecipare a questo convegno dal tema così interessante .

E’ un’occasione anche per il Ministero poter illustrare le modalità di presentazione delle domanda di autorizzazione per i fornitori di contenuti e di servizi, che sono figure nuove nel tradizionale panorama radiotelevisivo, ad una platea certamente interessata allo sviluppo della nuova tecnologia trasmissiva digitale terrestre.

Anche perché con la recente approvazione della legge sull’assetto del sistema radiotelevisivo la transizione a questa nuova tecnologia viene definitivamente disciplinata e, quindi, crea quelle certezze giuridiche che sono necessarie alle imprese per poter predisporre adeguatamente i propri business plan.

Come tutti sapete , la legge n. 66 del 2001, nello stabilire i criteri direttivi ai quali l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni doveva attenersi per regolamentare le condizioni di rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la televisione digitale terrestre, ha previsto la distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i dati e i soggetti che provvedono alla distribuzione dei programmi,

Con la delibera n. 435 del 2001, l’Autorità ha emanato il regolamento per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, che ha il suo asse portante nella distinzione tra operatore di rete e fornitore di contenuti.

Mentre nella televisione analogica gli operatori sono integrati in linea verticale e svolgono, con l’unico titolo concessorio , tutte le attività concernenti la televisione – dalla gestione degli impianti alla raccolta pubblicitaria alla creazione di contenuti – cosa che li obbliga a costi elevati di gestione – nella televisione digitale agiscono operatori specializzati che si concentrano su specifici punti di forza e possono così ridurre i costi.

La linea seguita dal regolamento nel disciplinare la suddivisione degli impegni tra operatore di rete e fornitore di contenuti è stata quella di attribuire tutti gli impegni di tipo editoriale al fornitore di contenuti e cioè la responsabilità dei programmi, il rispetto delle norme pubblicitarie e delle norme sui minori e così via. Agli operatori di rete, invece, sono affidati gli impegni relativi alla attività di diffusione

dei programmi e, quindi, il progetto radioelettrico, le infrastrutture, l'installazione degli impianti e le soglie di investimento per la rete di trasmissione.

Ciò avvicina in molti punti la normativa relativa agli operatori di rete – cioè dei carrier – a quella che disciplina le attività di telecomunicazioni.

Una terza figura viene individuata dal regolamento ed è quella dei fornitori di servizi interattivi, figura che risulta intermedia tra il fornitore di programmi e l'operatore di rete. Anche questa figura, come vedremo, è dotata di propri obblighi e di un'autonoma autorizzazione.

In questo nuovo panorama normativo gli accordi tra gli operatori di rete e i fornitori di contenuti assumono una notevole incidenza sotto il profilo del pluralismo.

Per corrispondere a questa esigenza il regolamento fissa dei principi cardine:

- Agli operatori di rete viene imposto il principio dell'utilizzo effettivo delle frequenze cui hanno titolo per la diffusione dei contenuti degli autorizzati;
- Ai fornitori di contenuti in ambito locale è riservato un terzo della capacità trasmissiva consentita dal Piano di assegnazione;
- Gli operatori di rete e gli autorizzati a fornire i contenuti, facenti parte dello stesso gruppo, sono obbligati alla separazione strutturale, se operano in ambito nazionale, e alla separazione contabile, se operano in ambito locale;
- I poteri di verifica degli accordi tra operatori di rete e fornitori di contenuti sono posti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Veniamo, ora, al tema specifico della mia relazione, cioè le modalità di presentazione delle domande per i fornitori di contenuti.

Bisogna, innanzitutto, evidenziare che il regolamento dell'Autorità è soprattutto ispirato a consentire una gradualità nella migrazione dalla tecnologia analogica a quella digitale.

Nel rispetto delle previsioni della legge n. 66 /2001, il regolamento disciplina le abilitazioni alla sperimentazione della tecnologia digitale terrestre, che sono lo strumento giuridico per consentire agli attuali concessionari e autorizzati della televisione analogica di partecipare attivamente alla fase di avvio dei mercati dei servizi digitali terrestri.

Al riguardo il regolamento prevede che le abilitazioni possano essere richieste dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo. La previsione secondo la quale la domanda di abilitazione poteva essere inoltrata solo entro il 30 marzo 2004, risulta superata dall'entrata in vigore della nuova legge di sistema, legge maggio 3 maggio 2004, n. 112 che all'art. 23, comma 1, prevede che fino all'attuazione del piano di assegnazione delle frequenze terrestri in tecnica digitale, i soggetti legittimamente esercenti possono effettuare le sperimentazioni fino alla completa conversione delle proprie reti e richiedere, secondo le modalità del regolamento n. 435, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni digitali.

Il Regolamento precisa, inoltre, che nella domanda di abilitazione alla sperimentazione deve essere specificato quale tipologia di programmi si intende diffondere specificando se viene diffusa replica di programmi già irradiati via cavo o

via satellite o replica dei programmi già irradiati sulle frequenze terrestri in tecnica analogica, oppure se vengono diffusi nuovi programmi, che devono essere oggetto di apposita autorizzazione ai sensi del Capo II .

Il principio che ispira tale norma è che qualsiasi programma diffuso in digitale terrestre deve essere ricondotto alla responsabilità editoriale di un soggetto e, pertanto, deve essere formalmente autorizzato.

Dal punto di vista pratico, pertanto:

- Se l'operatore diffonde un programma che risulta già autorizzato nella piattaforma cavo o nella piattaforma satellitare oppure è lo stesso programma oggetto della concessione o autorizzazione analogica, non c'è bisogno di richiedere una nuova specifica autorizzazione;
- Se l'operatore, invece, intende diffondere un programma nuovo, deve chiedere l'apposita autorizzazione per fornitore di contenuti prevista dall'articolo 2 del Regolamento. Il principio vale sia se il soggetto intende diffondere un nuovo programma nel proprio multiplex, sia nel caso di trasmissione nel multiplex di un soggetto terzo.

Il Regolamento prevede per il fornitore di contenuti gli stessi requisiti stabiliti per il rilascio della concessione analogica:

- Per i fornitori di contenuti in ambito locale, la forma giuridica di società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio a euro 155.000. La società deve impiegare non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori in regola con la norme previdenziali
- Per i fornitori di contenuti in ambito locale a carattere comunitario, la forma giuridica di fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta , società cooperativa priva di scopo di lucro.
- Per i fornitori di contenuti in ambito nazionale , la forma giuridica di società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio a euro 6.200.000. La società deve impiegare non meno di venti dipendenti in regola con la norme previdenziali
- Gli amministratori o legali rappresentanti non devono aver riportato condanne a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o essere sottoposti alle misure di prevenzione.

Il Regolamento prevede che l'autorizzazione sia rilasciata dal Ministero entro 60 giorni dalla presentazione della domanda che deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- I dati relativi al soggetto richiedente;
- L'indicazione relativa all'ambito nazionale o locale ed i bacini di riferimento;
- L'indicazione della tipologia e della durata giornaliera di programmazione e la composizione del palinsesto;
- L'eventuale destinazione ad un sistema di codificazione e l'eventuale previsione di un corrispettivo dell'accesso ai programmi;

- L'eventuale trasmissione di programmi dati ovvero la destinazione esclusiva dell'autorizzazione alla trasmissioni di programmi dati;
- Le indicazioni delle iniziative per favorire la tutela dei minori;
- La dichiarazione di non aver riportato condanne ostantive al rilascio dell'autorizzazione e di non essere sottoposti a misure di prevenzione;
- Il certificato del registro delle imprese della società richiedente;
- L'estratto del libro soci, corredato da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente ovvero, in caso di esistenza di patti fiduciari, corredato da dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
- L'indicazione del numero dei dipendenti o soci lavoratori e l'ammontare del capitale sociale interamente versato, al netto delle perdite di esercizio risultanti dal bilancio;
- L'elenco dei soci che alla data di presentazione della domanda detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote posseduta da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo;
- Gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti;
- La ricevuta del versamento del contributo di istruttoria, che ammonta a euro 5.165. Il contributo è ridotto a euro 516 per una autorizzazione limitata al solo bacino provinciale e a euro 258 per un'autorizzazione a carattere comunitario. Se il soggetto presenta più domande di autorizzazione in ambiti locali, il contributo di istruttoria è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del 50%: in ogni caso la somma complessiva non può essere superiore a 5.165 euro.

Altre disposizioni che riguardano le autorizzazioni per i fornitori di contenuti sono le seguenti:

- l'autorizzazione è rilasciata per una durata di dodici anni;
- è rinnovabile conformemente alla norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi solo previo assenso del Ministero, sentita l'Autorità;
- si estingue per scadenza del termine, se non è stato chiesto il rinnovo, ovvero per rinuncia o per dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di impresa;
- decade per perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Quanto agli obblighi che riguardano i fornitori di contenuti essi sono sostanzialmente quelli oggi già previsti a carico dei concessionari analogici:

- tenuta del registro dei programmi, che deve contenere anche le informazioni relative alla normativa in materia di diritto d'autore;

- conservazione della registrazione dei programmi trasmessi per i successivi tre mesi – d'intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i palinsesti;
- obblighi sulla responsabilità editoriale e in tema di rettifica;
- rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendita;
- solo per i fornitori di contenuti in ambito nazionale, rispetto delle norme in materia di quote europee e di promozione di opere audiovisive;
- tutela dei minori. Si segnala, al riguardo, l'obbligo di non diffondere programmi televisivi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, salvo che detti programmi siano diffusi ad accesso condizionato e siano diffusi tra le ore 24.00 e le ore 7.00 e l'obbligo di adottare sistemi di segnalazione e di controllo del contenuto dei programmi. A tal fine è previsto che il soggetto che richiede l'autorizzazione deve descrivere nella domanda gli accorgimenti tecnici previsti a tutela dei minori ed inviare ogni 24 mesi all'Autorità una relazione aggiornata.

Inoltre, qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione o nella documentazione allegata va comunicata al Ministero delle comunicazioni entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

Il Regolamento, oltre ad aver disciplinato gli operatori di rete e i fornitori di contenuti, ha previsto l'autonoma figura dei fornitori di servizi, disciplinati al Capo III.

I servizi previsti sono essenzialmente di tre tipi:

- i servizi di accesso condizionato
- i servizi della società dell'informazione, definiti dalla direttiva 98/48/CE, quali i servizi legati ad Internet e i servizi di t-commerce
- la fornitura di una guida elettronica ai programmi (EPG)

Questo ampio ventaglio di servizi dimostra la trasversalità della televisione digitale terrestre rispetto a settori prima distinti: audiovisivo, di telecomunicazioni, editoriale.

Il Regolamento, emanato nel 2001, ha previsto che l'autorizzazione alla fornitura di servizi si consegua secondo le procedure della delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS, cioè della delibera che disciplinava le autorizzazioni generali in materia di telecomunicazioni prima dell'avvento del Codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003.

Ora, la delibera 467 è stata espressamente abrogata dal citato Codice, che ha recepito le nuove direttive europee in materia di servizi di comunicazione elettronica. Pertanto, i principi della citata delibera 467 risultano confluiti nel Codice stesso che all'articolo 25 introduce il regime dell'autorizzazione generale per tutti i servizi di comunicazione elettronica sulla base di una dichiarazione di inizio attività che va redatta conformemente all'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 259/2003

(dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 25 del Codice) .

Si ritiene, dunque, che il richiamo oggi contenuto nel Regolamento alla delibera n. 467, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale per fornire i servizi della televisione digitale terrestre, possa essere sostituita dall'articolo 25, comma 4 del Codice in combinato con l'allegato 9 . Lo stesso Codice, inoltre, richiama le condizioni applicabili alle guide elettroniche dei programmi ( EPG), nell'allegato 2, parte II e quelle relative ai sistemi di accesso condizionato, nell'allegato 2, parte I.

In ogni caso, il principio che ha mosso l'Autorità a prevedere una autonoma autorizzazione per il fornitore di servizi è quello di garantire gli utenti finali e di prestare i servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del diritto comunitario alla concorrenza.

E la stessa legge di sistema , all'articolo 5, comma 1, lett. b), prevede che vi siano differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete, fornitore di contenuti e fornitore di servizi, confermando, così, tale principio.

Pertanto, nei prossimi giorni, verrà formalizzato un chiarimento con l'Autorità, circa l'esatta interpretazione da dare al Regolamento, nella parte in cui richiama la delibera 467 ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la fornitura di servizi.

Al termine non mi resta che augurare la massima riuscita dell'iniziativa odierna e ribadire, ancora una volta, la disponibilità del Ministero a fornire, come di consueto , tutte le informazioni di carattere tecnico-amministrativo necessarie alle imprese per intraprendere questa nuova sfida tecnologica che mi auguro continuerà a vedere protagoniste nel settore radiotelevisivo, le televisioni locali .